

Oggetto: ALIMENTI – Frequenza dei controlli fisici su determinate partite di alimenti biologici e in conversione importate in UE

Per opportuna e preventiva informazione segnaliamo che sulla Gazzetta Ufficiale italiana, Serie Generale n. 73 del 27.03.2023, è stato pubblicato il **Decreto 20 marzo 2023 Frequenza dei controlli fisici sulle partite di prodotti biologici e in conversione prima della loro immissione in libera pratica determinata in base alla valutazione della probabilità di non conformità alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848 per l'anno 2023 e relativa decisione sulla partita.**

Il provvedimento fornisce alla *Agenzia delle accise, dogane e dei monopoli (ADM)*, autorità incaricata a livello nazionale delle verifiche ufficiali sui prodotti biologici e in conversione, le indicazioni relative alla frequenza con cui devono essere effettuati, nei Posti di controllo frontaliere e nei Punti di immissione in libera pratica, i controlli fisici su determinate partite di prodotti biologici e in conversione provenienti da Cina, India, Paraguay, Perù e Sierra Leone, al fine di verificarne la conformità al trattamento con antiparassitari, prima della loro immissione in libera pratica, ai sensi del decreto ministeriale 4 febbraio 2022, n. 52932¹.

Tali disposizioni interessano le partite di prodotti biologici e in conversione elencate nell'allegato al decreto 20/3/2023, destinate ad essere immesse in libera pratica sul territorio nazionale dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 (fatti salvi i controlli eseguiti sulle partite già immesse in libera pratica prima della pubblicazione del provvedimento in oggetto in Gazzetta ufficiale):

Paese	Prodotto	Codice NC	Frequenza dei
Terzo (*)			controlli fisici (**)
Cina	Zenzero	0910 11 00	10%
		2006 00 10	
Cina	Zucca (semi)	0709 93 90	10%
		1207 99 96	
		1212 99 95	

¹ Decreto 4 febbraio 2022 Disposizioni per l'attuazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, sue successive modifiche e pertinenti regolamenti delegati di integrazione e regolamenti di esecuzione in materia di controlli ufficiali sull'attività di importazione di prodotti biologici e in conversione dai Paesi terzi (GU n. 38 del 15-2-2022).

Paese Terzo (*)	Prodotto	Codice NC	Frequenza dei controlli fisici (**)
Cina	Soia (semi, pannelli, farine, estrusioni, ecc.)	2304 00 00	10%
Cina	Te' (vari tipi)	0902 20 00 0902 40 00	20%
India	Soia (semi, pannelli, farine, estrusioni, ecc.)	2304 00 00	10%
India	Curcuma	0910 30 00 1302 19 70	20%
Paraguay	Semi di chia	1207 99 96	10%
Peru'	Quinoa	1008 50 00 1104 29 89	10%
Sierra Leone	Cacao (fave, ecc.)	1801 00 00	10%

(*) da intendere come paese di origine del prodotto.

(**) inteso come numero percentuale di partite da sottoporre a campionamento e analisi per ciascun Posto di controllo frontaliero e Punto di immissione in libera pratica.

Le indicazioni fornite ad ADM sulle partite, bio e in conversione, da assoggettare a controllo e sulla frequenza con cui effettuare tali verifiche, si basano sul documento della Direzione Generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione UE «DG AGRI working document on additional official controls on products originating from certain third countries» https://agriculture.ec.europa.eu/system/files/2023-01/swd-additional-controls-products-from-certain-third-countries_en.pdf.

L'identificazione delle partite oggetto di controllo si è basata sulla probabilità che le stesse presentassero non conformità in relazione al trattamento con antiparassitari e ai relativi LMR, alla luce delle informazioni rese disponibili dagli Stati membri.

Come da prassi consolidata, per ciascuna delle partite di cui al DM 20/3/2023 l'importatore, o l'operatore responsabile, deve preventivamente notificarne l'arrivo al Posto di controllo frontaliero o al Punto di immissione in libera pratica, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307².

Sulle partite saranno effettuati gli opportuni controlli di laboratorio volti alla ricerca delle sostanze non ammesse in agricoltura biologica, compreso l'ossido di etilene.

² Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 della Commissione del 21 ottobre 2021 che stabilisce norme relative ai documenti e alle notifiche richiesti per i prodotti biologici e i prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione (GU L 461/30 del 27.12.2021).



Resta ferma la facoltà della ADM, sentito il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica, Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, ufficio PQAI1, di sottoporre a controllo ulteriori partite, oltre a quelle oggetto del provvedimento, sulla base della valutazione del rischio.

Sulla base delle risultanze dei controlli, i prodotti potranno essere immessi in libera pratica come prodotti biologici o in conversione, oppure come prodotti non biologici (qualora l'esito del controllo di laboratorio abbia evidenziato la presenza di una sostanza non ammessa al di sotto del relativo LMR) oppure, laddove il controllo abbia evidenziato la presenza di antiparassitari non ammessi al di sopra dell'LMR, le partite non potranno essere immesse in libera pratica.

Il Decreto 20 marzo 2023, di cui per completezza di informazione inviamo copia in allegato, è entrato in vigore il 28 marzo.

Molti cordiali saluti.

Marinella Trovato